

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2435

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDERICI AGAMBEN MARIA, ANGELUCCI NICOLA, ARCAINI, BENNANI, BONTADE MARGHERITA, BUCCIARELLI DUCCI, CASTELLI AVOLIO, CECCHERINI, CHIARAMELLO, LOMBARDI COLINI PIA, COPPA EZIO, CORBINO, DE MARIA, DE MARTINO CARMINE, DELLI CASTELLI FILOMENA, FABRIANI, FIETTA, GATTO, GENNAI TONIETTI ERISIA, GIACCHERO, GIANNINI OLGA, GIORDANI, GIULIETTI, LECCISO, LEONE, LIGUORI, MARAZZA, MAZZA, MOLINAROLI, MONTINI, NOTARIANNI, PAGANELLI, PIETROSANTI, PRETI, RAIMONDI, RESCIGNO, ROSSI PAOLO, SCHIRATTI, TERRANOVA CORRADO, TITOMANLIO VITTORIA, TONENGO, TROISI, TURNATURI**

*Annunziata il 19 dicembre 1951*

### Esenzione fiscale all'Associazione nazionale mutilati civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, trae origine e fondamento dall'articolo 38 della Costituzione (titolo III), il quale letteralmente sancisce che: «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza». In esecuzione di questo fondamentale principio e perché esso possa essere operante fu costituita nel 1948 in Roma l'Associazione Nazionale Mutilati Civili, eretta in Ente morale il 5 marzo 1951 con decreto n. 273, la quale si propone di colmare una grave lacuna della attività assistenziale, fornendo idonea assistenza a quella vasta categoria di mutilati o minorati nella funzionalità di uno o più arti per causa di nascita, di malattia o di accidenti. Costoro sino ad oggi sono pressoché ignorati dalla società, la quale ha preso in considerazione esclusivamente i mutilati e gli invalidi di guerra, del lavoro o in dipendenza di servizio riconosciuto.

L'assistenza ai mutilati civili è stata sinora a carico dei competenti uffici del Ministero dell'Interno, i quali intervengono con elargizione di sussidi modesti e saltuari, sicché la maggior parte dei mutilati civili

poveri; respinti ai margini della società, si è ridotta a esporre alla pubblica pietà le mutilazioni.

L'Associazione nazionale mutilati civili, attraverso le proprie delegazioni regionali e le sezioni provinciali, venendo in soccorso di questi infelici si propone e attua forme di assistenza che si concretizzano nel fornire l'apparecchio ortopedico gratuito ai mutilati poveri, nel ricoverare in apposite case di riposo i mutilati indigenti e in età avanzata, nel reinserire nella società, attraverso corsi di qualificazione per minori e riqualificazione per adulti, quei mutilati che possono essere messi in grado di lavorare e di riacquistare fiducia nella vita.

Per l'attuazione pratica di questi alti fini morali e sociali, l'Associazione Nazionale dei mutilati civili, che opera con i mezzi forniti dallo Stato, da Enti pubblici e da generosi privati, deve essere messa in grado di poter convogliare integralmente le disponibilità finanziarie all'assistenza dei numerosissimi richiedenti. Né è da trascurare il fatto che, così operando, l'Associazione viene a sollevare lo Stato da costose attività assistenziali cui sarebbe tenuta dalla Costituzione. Ma perché ciò possa avvenire e per un doveroso

riconoscimento verso questa nobile e generosa associazione, occorre che ad essa vengano concesse alcune esenzioni tributarie, sia per facilitarne il compito sia per avviarla a quella prosperità che ridonda in bene per tanti infelici bisognosi.

Esempi di benevolo intervento da parte dello Stato a favore di enti simili e associazioni consorelle non mancano. Per brevità citeremo solo le esenzioni tributarie già accordate all'Opera nazionale per i combattenti con regio decreto 16 gennaio 1919, n. 55, e regio decreto-legge 6 settembre 1926, n. 1606; all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra ed Istituzioni ad essa collegate, con leggi 25 marzo 1917, n. 481, e 9 aprile 1922, n. 481; ai Comitati provinciali per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra con legge 18 luglio 1917, n. 1143, e all'Opera nazionale per gli orfani di guerra con legge 26 luglio

1929, 1387; all'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia con leggi 23 giugno 1927, n. 1168, e 24 luglio 1929, n. 1397; all'Opera nazionale « Emanuele Filiberto di Savoia » con legge 1° aprile 1915, n. 462; all'Opera nazionale dopolavoro (ora E. N. A. L.) ed organi provinciali e comunali con regio decreto-legge 24 maggio 1937, n. 817; all'Orfanotrofio militare di Napoli con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 873.

Onorevoli colleghi! Affidiamo questa proposta di legge alla vostra sensibilità e al vostro cuore, affinché il voto espresso in senso favorevole sia di viatico e di impulso a questa nobile istituzione che ha per scopo di provvedere al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale alla assistenza materiale e alla elevazione morale e sociale di una vasta categoria di fratelli colpiti dalla sventura.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli immobili adibiti a sede dell'Associazione nazionale mutilati civili saranno esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.

L'associazione sarà esente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, nonché dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali, i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, eccettuati i viveri, occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredo e il funzionamento degli Istituti dell'Associazione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonché per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.